

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 137 DEL 20-07-2022

Registro di Settore N°96 del 20-07-2022
Importo € 94.049,71
CIG 8173020D74

Determina di aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10.05.2018 e s.m.i. per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di messa in sicurezza e stabilizzazione del versante in loc. Streppino a margine del centro storico del capoluogo, in favore del R.T.P. Ing. Ninni Gabriele.

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno **duemilaventidue** addì **venti** del mese di **luglio**, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto legge;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

Visto il Decreto n. 8 del 18.10.2018 del Presidente della regione Abruzzo con il quale si delegava ai Comuni lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del 2016 – art. 15, comma 2 del D.lgs 189/2016;

Considerato che con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018, è intervenuta l' "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016" in cui è ricompreso l'intervento in oggetto;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 03.10.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di *MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN LOC. STREPPINO A MARGINE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO*;

Vista la determinazione n. 31 del 03.03.2020 del Responsabile del Servizio con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L n. 189/2016 e s.m.i mediante il criterio del prezzo più basso con le modalità prevista dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs 50/2016, dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento di "*MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN LOC. STREPPINO A MARGINE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO*" tramite piattaforma telematica Tuttogare di by ASMEL, approvando contestualmente i documenti di gara;

Visti i verbali n. 1 del 16.12.2020, n. 2 del 17.12.2020, n. 3 del 23.12.2020 e n. 4 del 28.12.2020 dai quali risulta l'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta EDILING Srl con sede in Via Vigne n. 3 – Castelnuovo Cilento (SA) che ha offerto un ribasso del 52,76% sull'importo a base di gara di € 137.569,01 per complessivi € 64.987,60 (sessantaquattromilanovecentottantasette/60);

Dato atto che con note prot. n. 566 e n. 613 rispettivamente del 08/02/2021 e 09/02/2021 si trasmetteva, all'Ufficio

Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016, la documentazione relativa alla procedura di affidamento dei servizi di che trattasi finalizzata ai controlli preventivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) punti 5 e 6 dell'accordo firmato tra ANAC e Commissario per la Ricostruzione;

Tenuto conto che in data 25/02/2021 prot. n. 71675/21 il medesimo Ufficio Speciale comunicava il parere preventivo dal quale discendeva l'opportunità di esperire ulteriori approfondimenti ed accertamenti in merito ai requisiti dichiarati dal provvisorio aggiudicatario in sede di gara;

Dato atto che, in tal senso, in sede di compilazione e sottoscrizione del DGUE, il dichiarante attestava, al punto 3) del quadro D, di NON essere iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lett. f-ter, così come modificato dal d.lgs. n.56/2017);

Accertato, al contrario, in sede di verifica effettuata direttamente presso il citato Osservatorio che la Società medesima risulta essere ivi iscritta per averreso (in occasione di partecipazione a precedente gara) *dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara non confermate dalla documentazione prodotta a comprova di quanto autocertificato*;

Rilevato, pertanto, che:

- il Dichiarante ha reso una dichiarazione falsa e mendace, in quanto l'annotazione presente sul Casellario ANAC, la cui iscrizione opera tutt'ora nel Casellario stesso, non poteva risultare sconosciuta al dichiarante medesimo;
- tale falsa dichiarazione integra compiutamente i presupposti e circostanze escludenti di cui all'articolo 80, comma 5, lett. f-ter del d.lgs. 50/2016;

Atteso che la circostanza citata integra, altresì, i presupposti di cui all'art. 80, comma 5 lettere c)-bis e f)-bis del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in quanto tale, idonea e suscettibile di influenzare le decisioni sull'eventuale esclusione, selezione o aggiudicazione del servizio in parola, trattandosi, nel merito delle motivazioni riportate nel Casellario, di circostanze del tutto analoghe e conferenti con le argomentazioni del procedimento in parola che avrebbero potuto concretamente influenzare la Commissione riguardo all'eventuale ammissibilità alla successiva fase di gara;

Ritenuto, pertanto:

- di non dover procedere all'escussione della garanzia provvisoria, rilasciata in sede di gara ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, in quanto la stessa opera successivamente all'avvenuta aggiudicazione e prima della stipula del contratto;
- ai sensi del dell'art.80 comma 12 del D.Lgs 50/2016, di valutare l'eventuale comunicazione, delle circostanze emerse, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per quanto di competenza;

Considerato, quindi, dover procedere all'esclusione dalla gara della provvisoria aggiudicataria Società di Ingegneria Ediling s.r.l., scorrendo la graduatoria come scaturita dalle operazioni di gara ed esplicitata nel verbale n.4 del 28/12/2020;

Dato atto, conseguentemente, della verifica dei requisiti prescritti in capo al secondo operatore risultato idoneo in graduatoria a seguito della gara espletata, come individuato nel Raggruppamento Filiaggi Danilo con sede in Ascoli Piceno, e richiesti in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dalla quale emerge che l'operatore economico in questione (nella figura del mandatario capogruppo), a fronte del dichiarato (e verificato) iniziale inserimento, non risulta, al momento, più iscritto nell'Elenco Speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n.189/2016 e s.m.i.;

Atteso che, detto requisito (al pari di ogni altro requisito richiesto in sede di partecipazione alla gara), deve essere posseduto dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità (v. pronuncia Cons. di Stato, in seduta plenaria, n. 4/2011) e che solo a seguito della chiusura della procedura è invece possibile differenziare la posizione dell'aggiudicataria (che li deve conservare per l'intera durata contrattuale) rispetto alle imprese concorrenti non vincitrici che possono ritenersi svincolate dal mantenimento dei requisiti richiesti solo ad avvenuta aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa (provvisoria) aggiudicataria. (v. Consiglio di Stato n. 1050/2017 e n. 4471/2017);

Dato atto, in tal senso e nel caso di specie, che la procedura di gara non può ritenersi conclusa con la proposta di aggiudicazione (di cui all'art.33, comma 1 del Codice), giacché la successiva fase dei controlli costituisce parte integrante del procedimento di gara e che l'art. 32, comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016 precisa che *"l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"* con la conseguenza che, pertanto, non può venire meno l'onere delle imprese partecipanti di conservare il possesso dei requisiti di partecipazione fino all'aggiudicazione definitiva, momento dal quale, per i restanti partecipanti, l'offerta formulata non è più vincolante nei confronti dell'amministrazione e cessa quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione;

Considerato, pertanto, di dover procedere all'esclusione dalla gara anche del Raggruppamento Temporaneo di professionisti Filiaggi Danilo, scorrendo ulteriormente la graduatoria come scaturita dalle operazioni di gara ed esplicitata nel verbale n.4 del 28/12/2020;

Dato, quindi, ulteriormente atto che a seguito dell'acquisizione della documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo al terzo operatore risultato idoneo in graduatoria "R.T.P. – Ing. Spinnato Pedro Angelo", erroneamente indicato nel ricordato verbale come "Spinnato Pedro Angelo", si è rilevata una dichiarazione non veritiera resa nell'ambito del DGUE prodotto in sede di offerta dal componente mandatario del raggruppamento Arch. Brocca Francesco;

Tenuto, specificatamente, conto che il suddetto Architetto Brocca Francesco, attestava, al punto 1) del quadro B, del relativo DGUE, di aver soddisfatto tutti gli obblighi derivanti dal pagamento delle imposte, tasse o contributi previdenziali (art. 80 comma 4 del Codice);

Accertato, al contrario, in sede di verifica effettuata direttamente presso l'Agenda delle Entrate della Provincia di Nuoro, l'esistenza di diverse violazioni poste in capo al professionista di che trattasi, sia definitivamente accertate che non definitivamente accertate;

Rilevato, pertanto, che il Dichiarante ha reso una falsa e mendace dichiarazione, in quanto, lo stesso, non ha soddisfatto gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, la cui violazione non poteva risultare sconosciuta al dichiarante medesimo;

Atteso quindi che la circostanza citata integra, altresì, i presupposti di cui all'art. 80, comma 5 lettere c)-bis e f-bis) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed, in quanto tale, idonea e suscettibile di influenzare le decisioni sull'eventuale esclusione, selezione o aggiudicazione del servizio in parola, trattandosi, nel merito di mancati adempimenti di natura fiscale che, se dichiarati, avrebbero portato ad un supplemento istruttorio da parte della Commissione giudicatrice chiamata a valutarne per consistenza e qualità il peso specifico in merito all'ammissibilità del concorrente;

Ritenuto, pertanto:

- di non dover procedere all'escussione della garanzia provvisoria, rilasciata in sede di gara ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, in quanto la stessa opera successivamente all'avvenuta aggiudicazione e prima della stipula del contratto;

- ai sensi del dell'art.80 comma 12 del D.Lgs 50/2016, di valutare l'eventuale comunicazione, delle circostanze emerse, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per quanto di competenza;

Considerato, quindi, dover procedere all'esclusione dalla gara del provvisorio aggiudicatario R.T.P. Spinnato Pedro Angelo, scorrendo, ulteriormente, la graduatoria riportata nel verbale n.4 del 28/12/2020;

Dato atto, pertanto, che si è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo al quarto operatore risultato idoneo in graduatoria: R.T.P. Ing. Ninni Gabriele così composto:

- mandatario Ing. Ninni Gabriele con studio in Via Settimio Costantini n. 42 Teramo (TE);
- mandante Ing. Di Domenicantonio Giuseppe con studio in Fraz. Ponzano di Nepezzano (TE);
- mandante (giovane professionista) Ing. Broccoletti Andrea con studio in Via Versilia n.2 Alba Adriatica (TE);

e richiesti in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e che la stessa risulta essersi conclusa con esito positivo;

Ritenuto di disporre, pertanto, l'aggiudicazione, definitiva della procedura in oggetto in favore dell'operatore economico "R.T.P. – Ing. Ninni Gabriele" con domicilio fissato, in ordine alla presente procedura, in Via Settimio Costantini n.42 – 64100 Teramo (TE), per un importo complessivo di € 74.124,93 (euro settantaquattromilacentoventiquattro/93) oltre oneri previdenziali ed iva;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. Di approvare i verbali di gara, relativi alle sedute del 16.12.2020, del 17.12.2020, del 23.12.2020 e del 28.12.2020, con il quale, in ultimo, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 – bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10.05.2018 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento di messa in sicurezza e stabilizzazione del versante in loc. Streppino a margine del centro storico del capoluogo, svoltasi tramite portale telematico TUTTOGARE in favore della ditta EDILING Srl, con sede in Via Vigne n.3 – 84040 Castelnuovo Cilento (SA), c.f./p.iva 04467780658.
2. L'esclusione, dal procedimento di gara, della ditta EDILING Srl dando atto dell'esito negativo relativo all'accertamento esperito in merito alla comprova dei requisiti, di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara da parte della medesima società Ediling Srl, per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate.
3. L'esclusione, dal procedimento di gara, dell'R.T.P. Filiaggi Danilo, quale secondo classificato nella graduatoria di cui al verbale n.4 del 28/12/2020, dando atto che lo stesso risulta carente, nella figura del proprio mandatario/capogruppo, della prescritta iscrizione all'elenco Speciale dei Professionisti, di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i..
4. Di escludere, altresì, l'R.T.P. Spinnato Pedro Angelo, quale terzo classificato nella graduatoria di cui al ricordato verbale n.4/20, a seguito dell'esito negativo relativo all'accertamento esperito in merito alla comprova dei requisiti, di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, dichiarati in sede di gara da parte del componente del raggruppamento Arch.

Brocca Francesco;

5. Di dare atto, pertanto, del conseguente accertamento, avvenuto con esito positivo, del possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte dei professionisti che compongono il Raggruppamento "R.T.P. – Ing. NINNI Gabriele", quale quarto classificato nella graduatoria di cui al verbale n.4/20, nonché la relativa assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D.lgs. 50/2016;
 6. Di aggiudicare, pertanto, definitivamente, al "R.T.P. Ing. NINNI Gabriele" con domicilio fissato, in ordine alla presente procedura, in Via Settimio Costantini n.42 – 64100 Teramo (TE), e così di seguito composto:
 - Ing. Ninni Gabriele (mandatario) con studio in Via Settimio Costantini n. 42 Teramo (TE) c.f. NNNGRL58H15B515C p.iva 00637550674;
 - Ing. Di Domenicantonio Giuseppe (mandante) con studio in Fraz. Ponzano di Nepezzano (TE) c.f. DDMGPP61A08L103C p.iva 00851050674;
 - Ing. Broccoletti Andrea (mandante, giovane professionista) con studio in Via Versilia n.2 Alba Adriatica (TE) c.f. BRCNDR89S28H282P p.iva 01175080579;
- l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN LOC. STREPPINO A MARGINE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO, alle condizioni riportate nel capitolato descrittivo e prestazionale sottoscritto in sede di gara, per un importo di € 74.124,93 (euro settantaquattromilacentotrentaquattro/93) oltre oneri previdenziali ed iva, per complessivi € 94.049,71.
7. Di dare atto che il contratto verrà stipulata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti.
 8. Di dare atto che il CIG relativo alla procedura è 8173020D74 il codice CUP è H24J18000980001.
 9. Di impegnare, per il servizio in oggetto, la spesa complessiva di € 94.049,71 iva ed oneri previdenziali compresi, sul capitolo 1461 rr.pp del corrente esercizio finanziario.
 10. Di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.
 11. Di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
 12. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Castelli, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
 13. Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 104/2010.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì

IL Responsabile delle Pubblicazioni
Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to dott. Vincenzo PALUMBI

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelli, 20-07-2022

Il Responsabile del Settore
Geom. Daniele DI BONAVENTURA